

INDICE

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI	pag
Art. 1. Denuncia dei casi di morte	7
Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	7
Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria	7
Art. 4. Rinvenimento di resti mortali	7
Art. 5. Visita del medico necroscopo	7
Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva	8
Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	8
Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi	8
Art. 9. Riscontro diagnostico	8
 Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	
Art. 10. Periodo di osservazione normale	10
Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo	10
Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione	10
Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	10
Art. 14. Depositi di osservazione	10
 Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	
Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro	12
Art. 16. Caratteristiche della cassa	12
 Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI	
Art. 17. Trasporto delle salme	13
Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto	13
Art. 19. Trasporti con termini ridotti	13
Art. 20. Morti per infortuni o incidenti	13
Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	14
Art. 22. Trasporti con mezzi speciali	14
Art. 23. Orari dei trasporti funebri	14
Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune	15
Art. 25. Modalità per il trasporto fuori Comune	15
Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	15
 Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	
Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura	16
Art. 28. Custodia dei documenti	16
Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali	16
Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	16
 Titolo VI - INUMAZIONI	
Art. 31. Sepolture	17
Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni	17
Art. 33. Forma e classe dei campi	17
Art. 34. Cippi indicativi	17

Art. 35. Scavo della fossa	17
Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	18
Art. 37. Fosse per fanciulli	18
Art. 38. Modalità di concessione	18
Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura	18
Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione	18
Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione	19
Art. 42. Ornamento con fiori e piante	19
Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali	19

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione	20
Art. 45. Tipi e durata delle concessioni	20
Art. 46. Atto di concessione	20
Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione	20
Art. 48. Doveri dei concessionari	21
Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi	21
Art. 50. Scadenza della concessione	21

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area	22
Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	22
Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti	22
Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	23
Art. 55. Diritti di sepolcro	23
Art. 56. Ossari, cinerari, colombari	23
Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area	23
Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	24
Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni	24
Art. 60. Manutenzione delle opere	24

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61. Norme per la concessione	25
Art. 62. Sovrapposizione di salme	25
Art. 63. Termini per la costruzione del monumento	25
Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza	26

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione	27
Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti	27
Art. 67. Caratteristica dei feretri	27
Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione	27

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune	28
Art. 70. Cellette-ossario	28
Art. 71. Collette-cinerarie	28

Titolo XII - CREMAZIONE	
Art. 72. Trasporto salma per la cremazione	29
Art. 73. Uma cineraria	29
Art. 74. Trasporto delle urne con le ceneri	29
Art. 75. Autorizzazione alla cremazione	29
Art. 76. Verbale di consegna dell'uma con le ceneri	30
Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE	
Art. 77. Autopsie	31
Art. 78. Imbalsamazioni	31
Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 79. Esumazioni	32
Art. 80. Esumazioni straordinarie	32
Art. 81. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria	32
Art. 82. Divieto di apportare riduzioni a salme	32
Art. 83. Trasferimento di feretri in altra sede	33
Art. 84. Raccolta delle ossa	33
Art. 85. Personale che deve presenziare alle operazioni	33
Art. 86. Verbale delle operazioni	33
Art. 87. Compensi per esumazioni ed estumulazioni	33
Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI	
Art. 88. Manutenzione e vigilanza	34
Art. 89. Organizzazione del servizio cimiteriale	34
Art. 90. Custode del cimitero	34
Art. 91. Compiti del custode	34
Art. 92. Tenuta dei documenti obbligatori	34
Art. 93. Obblighi del custode seppellitore	35
Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	
Art. 94. Orario di apertura del cimitero	36
Art. 95. Divieto d'ingresso	36
Art. 96. Prescrizioni particolari	36
Art. 97. Norme per i visitatori	36
Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI	
Art. 98. Contravvenzioni	37
Art. 99. Accertamento delle contravvenzioni	37
Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 100. Regolamento speciale di polizia mortuaria	37
Art. 101. Entrata in vigore del Regolamento	37
Tabella A - Tariffe concessioni cimiteriali	38
Tabella B - Tariffe per servizi cimiteriali	39

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1. Denuncia dei casi di morte

È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: *a)* su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; *b)* con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco esegue gli accertamenti per accertare

la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 ottobre 1975, numero 803.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato della U.S.S.L. o da un altro sanitario nominato dal Sindaco.

Ari. 6. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato della U.S.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico incaricato della U.S.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato della U.S.S.L.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10. Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico incaricato della U.S.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico incaricato della U.S.S.L.

Art. 14. Depositi di osservazione

In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- e) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico incaricato della U.S.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

In mancanza le salme devono essere sorvegliate da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16. Caratteristiche della cassa

Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2,5 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 Km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'ima di legno, l'altra di metallo. Prima di procedere all'inumazione, si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere (circ. n. 73 del 24-11-1982).

Sulla cassa sarà collocata una targa di piombo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dell'anno di morte, ed il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17. Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il medico incaricato della U.S.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco o al Presidente del consorzio di vigilanza igienica i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico incaricato della U.S.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19. Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico incaricato della U.S.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22. Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'alt 14, lettera *a*) del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei casi previsti dall'alt. 14, lettera *a*), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 23. Orari dei trasporti funebri

Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve. Tali trasporti non potranno essere effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 18.

Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25. Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve: nate ovvero

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21 ottobre 1975, n. 803;

e) i resti mortali delle persone sopraelencate. I

f) I cadaveri delle persone il cui coniuge sia nato nel comune od in esso residente.

Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 29 bis - Il custode del cimitero riceve i cadaveri delle persone non residenti o comunque non aventi diritti a norma del precedente art. 29, a condizione che:

a) Vi siano posti disponibili nei vari lotti dei cimiteri comunali di 5° e 6° fila.

b) Che si accetti il pagamento della nuova tariffa di concessione.

c) Che vi sia relazione di parentela di 1° grado col parente avente diritto a norma del precedente art. 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

d) Il presente nuovo articolo 29bis vale solo ed esclusivamente per chi richiede di essere tumulato in un loculo-ossario e non vale per chi chiede di essere inumato nei campi comuni (nella terra)."

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 31. Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 803.

Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 803.

Art. 33. Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente **fila per fila procedendo senza soluzione di continuità**.

Art. 34. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 35. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve

essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 37. Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

I campi per l'inumazione dei fanciulli sono divisi in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 38. Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803 e dell'ari. 16 del presente regolamento.

Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Municipale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

È consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (ved. Tabella, ali. A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 45. Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99;

b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 99;

e) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 45;

d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 45;

e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 45;

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 46. Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione possono essere accordate a persone, comunità od enti, secondo la disponibilità e non si possono concessionare i loculi dei nuovi lotti successivi se non si sono esauriti tutti i loculi disponibili del lotto precedente e così per quelli residui disponibili nei lotti già concessionari, qualsiasi sia la dislocazione. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario. I loculi sono ripartiti in lotti e numerati. L'assegnazione è fatta cominciando dal n° 1 e seguendo senza interruzioni. Per i loculi di vecchia costruzione antecedenti la data del 27 gennaio 2005, è data possibilità di scelta solo in ordine alle file in base all'eventuale differente costo del loculo stesso e sempre, compatibilmente alla disponibilità dei lotti iniziati.

Art. 47. Pagamento della concessione – Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Municipale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 48. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 50. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvedere ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerali, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi. Nel caso di spostamenti di salme da un loculo ad un altro, nell'ambito dello stesso cimitero o di altri cimiteri comunali, dovrà essere pagata la concessione per il nuovo loculo. Il loculo liberato resta disponibile e può essere nuovamente concesso in uso, dopo eventuali lavori di imbiancatura e disinfestazione. La concessione di anni 45 e decorre dalla data della stipula della nuova concessione. Nel caso di una doppia concessione, la scadenza della concessione stessa è quella dell'ultima tumulazione.

Titolo Vili - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree a tal uopo destinate nei cimiteri comunali.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

ART. 52. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI.

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro 12 mesi dalla data della concessione dell'area. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Uff. Tec. Comunale. Le cappelle di famiglia non potranno avere una concessione inferiore a mq. 5 di superficie per la costruzione fino a n° 6 posti.

ART. 53. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 55. Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- 2) ai figli del titolare (o dei titolari), ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- 3) ai genitori del titolare (o dei titolari);
- 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

Art. 56. Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato della U.S.S.L. e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art. 60. Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61. Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 99

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

Art. 62. Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- e) coniuge.

È ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 63. Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la

(1) Vedi art 45

estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

È ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della tumulazione.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio comunale.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 67. Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803).

Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni 45

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. È data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

È ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento delle tariffe in atto al momento della concessione, per i coniugi delle persone decedute.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 70. Cellette-ossario

Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 45 dalla data della stipulazione del contratto.

Art. 71. Cellette-cinerarie

Le cellette-cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 45 dalla data della stipulazione della concessione.

Vedi art 45

Titolo XII - CREMAZIONE

Art. 72. Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Art. 73. Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 74. Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 75. Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano nei propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante e del medico incaricato della U.S.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 76. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti del Part. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 77. Autopsie

Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'articolo 44 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 78. Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 45 e 46 del citato regolamento n. 803.

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 79. Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Il di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Art. 80. Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di giugno, luglio, agosto;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico incaricato della A.S.L. dichiarare che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute.

Art. 81. Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dalla A.S.L. e del custode.

Art. 82. Divieto di apportare riduzioni a salme

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Le salme in sepolture private per tumulazione si possono estumulare in via ordinaria, alla scadenza della rispettiva concessione e non sono assoggettabili all'obbligo della preventiva inumazione, subordinatamente, però ad una operazione di saggio (apertura della tomba e del feretro) intesa a verificare l'avvenuta riduzione a resti mortali. Le salme che risultassero ancora indecomposte per mummificazione o saponificazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura nello stesso loculo, dovranno essere inumate, per almeno 5 anni, dopo aver praticato qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 83. Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico incaricato della U.S.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il medico incaricato della U.S.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 84. Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 70.

Art. 85. Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il medico incaricato della U.S.S.L., il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 86. Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio e l'altra da depositare presso il custode del cimitero.

Art. 87. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 88. Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco. Il medico incaricato della U.S.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 89. Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il medico incaricato della U.S.S.L.;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 90. Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del medico incaricato della U.S.S.L. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 91. Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 92. Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 93. Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare all'Ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella-ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 94. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 95. Divieto d'ingresso

È vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 96. Prescrizioni particolari

È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 97. Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto. È vietato:

- a)* attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b)* asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- e)* recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d)* gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e)* sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f)* disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI

Art. 98. Contravvenzioni

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 99. Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli articoli 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100. Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 101. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.